

Centro Studi

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali e non tributarie, contribuente, opposizione all'esecuzione per fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo

Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede per il contribuente la possibilità, tra l'altro, di proporre opposizione ai sensi dell'[art. 615 c.p.c.](#) per questioni attinenti non solo alla [pignorabilità dei beni](#), ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ([art. 615, comma 1°, c.p.c.](#)) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata ([art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.](#)). Si tratta di opposizione non soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.

## Tribunale di Roma, sentenza del 16.10.2019

...omissis...

Con distinti ricorsi, riuniti in corso di causa, l'Avv. XX ha convenuto in giudizio l'Inps per sentir accertare la nullità e/o l'inefficacia dell'avviso di pagamento, ricevuto il 23.8.17, con il quale era stata iscritta alla gestione separata per il reddito di natura autonoma dichiarato per l'anno 2011, in quanto non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri enti o casse professionali, e del successivo avviso di addebito n. *omissis*, notificatole il 21.1.19, relativo ai contributi dovuti alla gestione separata dell'Inps per l'anno 2011. A fondamento di entrambe i ricorsi ha eccepito: l'insussistenza dei presupposti fattuali e di diritto per procedere all'iscrizione d'ufficio alla gestione separata; l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva dell'Inps; l'illegittima applicazione delle sanzioni amministrative. Nel ricorso avverso l'avviso di addebito, ha eccepito la violazione dell'art 24, comma 3, d. lgs. 46/99.

L'Inps, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato. Il Tribunale osserva quanto segue.

Preliminarmente va ricordato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede per il contribuente la possibilità, tra l'altro, di proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.). Si tratta di opposizione non soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.

Tanto chiarito, si osserva che l'eccezione di prescrizione è fondata e va accolta.

Infatti, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo" (Cass. 27950/18). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".

Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2001, nel testo *ratione temporis* vigente, al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti, ossia, nel caso di specie, il 16.6.12. Pertanto alla data del 23.8.17, epoca in cui è stato notificato alla ricorrente un avviso di pagamento, il credito vantato dall'Inps era già prescritto.

Né può ritenersi che la dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente costituisca ricognizione di debito, poiché lo stesso Istituto rileva che l'avvocato ricorrente ha ommesso di compilare il c.d. quadro RR della dichiarazione, cioè proprio quello in cui i professionisti devono riportare il reddito professionale sul quale devono essere computati i contributi. E' quindi certamente insussistente l'efficacia interruttiva del termine di prescrizione poiché la dichiarazione è carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo (v. punto 3.5 della motivazione della sentenza n. 27950/2018).

Neanche la verifica, effettuabile d'ufficio (Cass. 30.9.2016, n. 19567), circa la sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c., a causa di una condotta dolosa di occultamento, potrebbe sortire effetti favorevoli all'Istituto. Infatti, affinché possa ravvisarsi il dolo del debitore, è necessario che la dichiarazione ovvero l'omessa dichiarazione, se doverosa, oltre ad essere contraria al vero, sia anche

caratterizzata dalla consapevolezza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto intenzionalmente resa con la coscienza di impedire in tal modo al creditore di poter esercitare il proprio diritto (cfr. Cass. civ., sez. II, 20/08/2013, n. 19240); occorre inoltre che, ove il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, ciò abbia determinato l'obiettiva impossibilità per il creditore di far valere le proprie ragioni e non solo una mera difficoltà (Cass. civ., sez. lav., 23/01/2004, n. 1222; Id., 13/10/2014, n. 21567).

Ebbene, nel caso in esame, è da escludere che la ricorrente abbia reso una dichiarazione fiscale falsa, in quanto ella non ha occultato i propri redditi professionali, ma ha omesso di compilare quella parte del modulo che consente all'Istituto di previdenza di verificare agevolmente il regolare versamento dei contributi. E che ciò sia stato fatto al deliberato fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti dell'Istituto è da escludere se si considera la oggettiva controvertibilità della questione circa l'assoggettamento alla contribuzione in questione per i professionisti che versano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi e non anche quelli c.d. soggettivi (v. Cass. civ., sez. lav. 23.01.2018, n. 1643 e, da ultimo, per quanto riguarda specificamente gli obblighi gravanti sugli avvocati, Id., 17/12/2018, n. 32608).

Oltre tutto, l'omessa compilazione del quadro RR non ha impedito all'Istituto di verificare la percezione di un reddito di lavoro autonomo in capo alla ricorrente, risultante dalla dichiarazione dei redditi dalla medesima presentata.

Il credito azionato è pertanto prescritto.

L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito contrastanti sulla decorrenza della prescrizione induce a compensare le spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata: dichiara non dovute in quanto prescritte le somme portate dall'avviso di addebito. Compensa le spese di lite.

www.LaNuovaProceduraCivile.com